

La privacy non è il diritto all'oblio

di Giovanna De Minico

La Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica i nodi irrisolti della disciplina sulla conservazione dei dati personali – il diritto al consenso informato e puntuale, la pretesa a una tutela piena anche rispetto alla cooperazione giudiziaria o al trasferimento dei dati fuori dell'Unione con l'obiettivo di riscrivere la direttiva 95/46 al fine di prevenire i pericoli connessi alla comunicazione globale.

Tra le domande sottoposte a consultazione anche la previsione di un nuovo diritto: quello all'oblio, inteso come pretesa a che i propri dati siano cancellati dai siti quando la loro conservazione non sia più necessaria.

Non condivido una generalizzata attribuzione del diritto all'oblio per due ragioni. Una di fatto: la storia non si cancella. L'altra di diritto: la pretesa del cittadino a essere informato prevale sul diritto a ovattare il passato, quando a chiedere la sordina sia chi si appella alla fiducia dell'elettore per essere votato.

Prendiamo a esempio un qualsiasi uomo politico: perché mai le nudità relative a un suo oscuro passato dovrebbero per incantesimo scomparire, nel momento in cui indossa gli abiti di uomo pubblico? I cittadini hanno il diritto di conoscere profili attuali e non di chi eleggiamo, sempre che si tratti di fatti rilevanti per esprimere un giudizio con cognizione di causa sulla sua morale, attendibilità, capacità di tenere fede alle promesse fatte. Questo diritto alla trasparenza è tanto più retroattivo quanto più personalistica è la competizione politica, ridotta ormai a una brutta copia del Truman show, dove conta come si appare e non come realizzare il bene comune, e dove l'asserita legittimazione popolare del premier rischia di diventare un'investitura acritica e atemporale da parte di una nuova divinità laica e inconsapevole, il popolo sovrano, se non si creano condizioni effettive di consapevolezza del voto.

Cosa diversa sarebbe se il silenzio lo pretendesse un comune cittadino, nel momento in cui fosse venuta meno la ragione della conservazione dei suoi dati. Se così non fosse, si determinerebbe un'ingiustificata compressione del suo diritto all'identità personale, che è anche diritto a farsi dimenticare per affermare una nuova fisionomia di sé. In sintesi, anche se non tutti i garanti europei sembrano pensarla così, la riservatezza è una dimensione soggettiva a contenuto variabile, diritto a fisarmonica, dove l'ampiezza del soffietto dipende dallo status del titolare. A conferma di quanto detto si rifletta sui diritti alla riservatezza e all'oblio del minore, che dovrebbero prevalere per la sua incapacità all'autodifesa sulla pretesa conoscitiva dei terzi. Nei fatti però i rapporti si sono rovesciati e i minori subiscono intrusioni nella propria vita maggiori di quelle degli adulti. Sono questi i paradossi del diritto, ai quali non abbiamo bisogno di aggiungere altri.

Né mi sembra che la mia tesi del denegato oblio alle persone di pubblico dominio incontri ostacoli nella regola civilistica, secondo la quale l'imprenditore fallito, decorsi 5 anni dalla sentenza, è riabilitato e pertanto riacquista la legittimazione elettorale attiva e passiva. I due rimedi, in apparenza simili, rispondono a esigenze diverse e meritano trattamenti giuridici differenziati. La norma sull'imprenditore fallito fa cessare dopo un tempo ragionevole gli effetti negativi di una condotta illecita, essendone venuta meno la causa. L'oblio invece mira a far dimenticare ciò che è accaduto, a cancellare l'effetto cognitivo che un dato ha generato nella pubblica opinione. Esso azzerava l'effettività dell'informazione; per tale ragione l'oblio non deve operare rispetto a taluni soggetti, perché la conoscenza solo se completa ha ragione d'essere, diversamente non è conoscenza.

Infine, una riflessione i nostri figli, e i figli dei figli, devono sapere cosa è accaduto prima di loro, perché solo la consapevolezza degli errori del passato può aiutarli a non commetterli in avvenire.